



In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 18 APRILE AD OGGI

18/04/2013	L'installazione in farmacia di lampade led non rientra tra le opere per il risparmio energetico - <i>QUESITO</i> (valerio salimbeni)	24/04/2013	Parliamo ancora di <i>redditometro</i> (franco lucidi)
18/04/2013	Adeguamento Istat per marzo 2013 (Studio Associato)	26/04/2013	Modifica del canone locativo: <i>registro e cedolare secca</i> (stefano civitareale)
19/04/2013	Varie sul lavoro (giorgio bacigalupo)	26/04/2013	Commercio all'ingrosso di medicinali: sanzionabile la mancata comunicazione del trasferimento della sede (andrea piferi)
22/04/2013	La rateazione delle cartelle di pagamento - <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)	29/04/2013	L'autorizzazione per le verifiche fiscali - <i>QUESITO</i> (Studio Associato)
23/04/2013	La tassazione dei terreni nella prossima dichiarazione dei redditi (franco lucidi)	29/04/2013	Quattro candidati a due concorsi in forma associata - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
23/04/2013	<i>Pec</i> obbligatoria anche per le farmacie-imprese individuali (tullio anastasi)		

2 - SCADENZE MAGGIO 2013

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 18 APRILE AD OGGI

18/04/2013 - L'installazione in farmacia di lampade led non rientra tra le opere per il risparmio energetico - QUESITO

Ho iniziato nel 2012 e continuato quest'anno alcune opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetico, provvedendo in particolare alla sostituzione nei locali della mia farmacia di lampade per l'illuminazione allo iodio con lampade a led di minore consumo.

È stato detto che entro lo scorso 2 aprile avrebbero dovuto essere comunicate all'Agenzia delle Entrate anche queste opere effettuate a cavallo di due anni, e vorrei quindi sapere se anch'io avrei dovuto effettuare tale comunicazione.

Gli interventi descritti nel quesito - pur se finalizzati indubbiamente al conseguimento di risparmio energetico - non sono tuttavia contemplati tra quelli agevolabili, né ai fini delle detrazioni irpef al 55%, né ai fini di quelle al 50% (che torneranno di nuovo al 36% a partire dal 1° luglio 2013).

Consequentemente non sono interessati dagli adempimenti richiesti ai fini dell'ottenimento di queste agevolazioni, tra i quali appunto l'obbligo di comunicazione per le opere effettuate in più anni.

Interventi del genere, infatti, non possono godere né delle detrazioni in materia di risparmio energetico, perché non contemplati tra quelli che danno accesso al beneficio (potrebbero bensì essere ricompresi in una generale opera di riqualificazione energetica dell'edificio, ma in sé per sé non hanno alcuna rilevanza), né delle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, essendo realizzati su immobili a destinazione non abitativa.

Naturalmente, poiché le lampade sono state installate, per l'appunto, nel locale farmacia, le relative spese sono perfettamente inerenti all'attività e quindi possono essere portate in deduzione, secondo le regole generali, ai fini della determinazione del reddito della farmacia.

Almeno per questo verso, perciò, un certo vantaggio fiscale si consegue senz'altro.

(valerio salimbeni)

18/04/2013 - Adeguamento Istat per marzo 2013

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a marzo 2013; è ancora in diminuzione sia l'annuale che il biennale perché pari, rispettivamente, all'1,60% e al 4,9%.

I canoni di locazione vanno pertanto elevati, su base annua,

dell'1,20% (corrispondente al 75% dell'1,60%) e, in ragione biennale, del 3,675% (il 75% del 4,9%).

(Studio Associato)

19/04/2013 Varie sul lavoro

Illiceità di un patto di prova "di fatto"

D - Prima di assumere un collaboratore preferisco valutarlo durante alcuni giorni di prova per poi assumerlo soltanto in caso di esito favorevole. Ma un collega mi ha fatto sorgere il dubbio che non si tratti di una procedura corretta.

R - Il patto di prova per essere ritenuto valido deve risultare da atto scritto.

Il lavoratore non può essere impiegato all'interno della farmacia senza la stipula del contratto di assunzione perché saremmo in presenza, come è facile comprendere, del classico "lavoro nero" e quindi passibile di sanzione da parte degli organi ispettivi.

Nel caso invece in cui il lavoratore venga "testato" senza alcun patto scritto, vi sarebbe addirittura - sin dal primo giorno di lavoro - l'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, e quindi, laddove il lavoratore non superi questo "test di fatto", non sarebbe poi consentito licenziarlo per il mancato superamento di un periodo di prova che formalmente non c'è stato.

Permessi retribuiti

D - Un magazziniere ha chiesto di assentarsi per otto giorni per la morte della nonna. Cosa devo fare?

R - La legge prevede - in caso di decesso del coniuge, o di parenti e affini entro il secondo grado - il diritto del lavoratore di assentarsi per un periodo massimo di quattro giorni lavorativi.

La morte della nonna, ascendente in linea retta di secondo grado, fa dunque sorgere in capo a quel magazziniere il diritto appunto alla concessione anche di quattro giornate.

Nel caso tuttavia in cui Lei intendesse concedere al lavoratore l'intero periodo richiesto, deve tener conto che i giorni dal quinto in poi potrebbero essere decurtati dal monte-permessi retribuiti secondo quanto previsto dal CCNL qui applicabile.

Se il dipendente malato fa sport

D - Un commesso si assenta spesso per malattia ma più di una volta ho provato invano a rintracciarlo telefonicamente; sono poi venuto a sapere che il lavoratore si dedicava ad attività sportive varie, rendendosi quindi irraggiungibile anche rispetto ai controlli degli enti preposti.

R - È una questione che ci richiama alla mente una decisione abbastanza recente della Suprema Corte, che ha ribadito (confermando quel che negli anni scorsi aveva rilevato

affrontando casi di svolgimento di altre attività da parte del dipendente durante lo stato della malattia) che anche il lavoratore assente dal suo domicilio nel periodo di malattia può essere licenziato, quando – secondo principi peraltro consolidati - il suo comportamento si risolve in una violazione del *dovere generale di correttezza e buona fede* e degli obblighi contrattuali di *diligenza e fedeltà*.

In sostanza, se il dipendente, come sembra essersi verificato nel Suo caso, si assenta durante la malattia per praticare “attività sportive varie”, che naturalmente non siano compatibili - e difficilmente potrebbero esserlo... - con la patologia indicata nel certificato medico (beninteso, di tale patologia Lei dovrà venire a conoscenza, in quanto, come sappiamo, i certificati medici presentati dai lavoratori devono indicare per motivi di *privacy* soltanto la prognosi e non la diagnosi), Lei può anche avviare la procedura di licenziamento.

Del resto, l'unica soluzione sembra essere proprio quella della formale *contestazione* di un comportamento del genere, perché il lavoratore con il suo atteggiamento finisce in pratica per allungare i tempi di guarigione, mentre, ad esempio, sospettare dell'“autenticità” della malattia rischia di tradursi in una *contestazione* forse persino più macchinosa e comunque non pienamente prodromica al licenziamento.

(giorgio bacigalupo)

22/04/2013 - La rateazione delle cartelle di pagamento - QUESITO

Mi è stata appena notificata dall'Equitalia una cartella di pagamento che purtroppo dovrò pagare in quanto risulta dovuta; è possibile ottenere una rateazione degli importi richiesti?

I contribuenti che versano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà (ad esempio: per carenza al momento di liquidità finanziaria; stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio; crisi economiche settoriali o locali; riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendali; trasmissione ereditaria del debito a ruolo; scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi o contributi) possono presentare un'apposita *istanza di rateazione* del debito presso un ufficio dell'Agente della riscossione (Equitalia) della provincia.

I requisiti necessari per ottenere la rateazione variano in funzione della tipologia del contribuente che la richiede e dell'importo iscritto a ruolo.

Analizziamo dunque le varie ipotesi.

a) Persone fisiche, ditte individuali e società, per importi inferiori a 20.000 euro.

In questo caso il contribuente dovrà presentare una semplice richiesta, motivata con la temporanea difficoltà economica, senza dover allegare altra documentazione.

In tale circostanza il numero massimo di rate mensili concedibili è 48, ma l'importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno a 100 euro.

b) Persone fisiche e ditte individuali con regimi fiscali semplificati, per importi superiori a 20.000 euro.

La concessione della dilazione di pagamento, indipendentemente dal numero di rate, è sempre subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica comprovata dalla certificazione ISEE (*Indicatore della Situazione Economica Equivalente*) che dovrà essere consegnata unitamente all'istanza di rateazione e che dovrà riferirsi al proprio nucleo familiare.

Ricordiamo che questa certificazione viene rilasciata da uno dei soggetti preposti per legge: Comuni, CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) convenzionati, amministrazioni pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate, INPS.

c) Ditte individuali in regime di contabilità ordinaria, società di persone e società di capitali, per importi superiori a 20.000 euro.

Per la determinazione dell'effettiva difficoltà economica di tali soggetti, l'Equitalia fa ricorso al c.d. *indice di liquidità*, espresso dalla formula:

Liquidità differita + Liquidità corrente : passivo corrente.

Nel caso in cui l'*indice* sia inferiore a 1, la denunciata *difficoltà* sussiste e pertanto la richiesta di rateazione è accolta.

Una volta accettata la rateazione, l'Agente della riscossione ricorre ad un secondo indice, questa volta denominato *Alfa* e

risultante dalla formula:

Debito complessivo Equitalia: Totale valore ricavi e proventi x 100
per la determinazione del numero di rate massimo concedibile, secondo la tabella che segue:

Valore indice Alfa	n. massimo di rate
Fino a 2	18 rate
da 2,1 a 4	36 rate
da 4,1 a 6	48 rate
da 6,1 a 8	60 rate
oltre 8,1	72 rate

d) Debiti superiori a 50.000 euro

In questa ipotesi, da ultimo, l'istanza del debitore e la situazione economico-patrimoniale devono essere sottoscritte anche da un professionista abilitato (revisore dei conti, dottore commercialista, ecc...).

Dopo questo sintetico quadro delle varie ipotesi di rateazione, va precisato che l'istanza può essere presentata all'Equitalia anche da un delegato, il quale dovrà munirsi dell'apposita delega e di un documento di riconoscimento del delegante in corso di validità; ove questi sia invece una società (di persone o di capitali), il delegato deve esibire la copia del documento del rappresentante legale ed una visura camerale aggiornata della società.

Un altro aspetto che Lei dovrà considerare, all'atto della presentazione dell'istanza, è la presenza di altri debiti ancora pendenti presso l'Equitalia per cartelle il cui pagamento non risulti sospeso (in via amministrativa, giudiziale, ovvero, di recente, anche da parte dell'Agente della riscossione).

In questa evenienza, infatti, la rateazione non potrà riguardare *soltanto* la “nuova” cartella, ma *dovrà* essere richiesta per l'intero ammontare del debito che risulta ancora pendente; a tale proposito l'interessato potrà farsi rilasciare, direttamente allo sportello, la propria situazione debitoria per poter verificare il dettaglio e lo stato di eventuali cartelle risultanti ancora a suo carico.

Nel caso in cui l'Equitalia deliberi la rateazione, per non decadere dal beneficio appena concesso è necessario effettuare il pagamento della prima rata direttamente allo sportello dell'ufficio dove è stata presentata la domanda; per le rate successive, invece, il pagamento mensile potrà essere operato anche con gli appositi modelli RAV (che verranno rilasciati al debitore, ovvero spediti per posta, unitamente alla delibera) presso un qualsiasi istituto bancario/postale, o tramite la propria *homebanking*.

È utile infine ricordare che:

- in caso di mancato pagamento di *due rate consecutive*, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto diventa immediatamente riscuotibile in unica soluzione ed il carico non può più essere rateizzato;

- l'Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate e l'ipoteca è iscrivibile solo se l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;

- il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può dunque partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

(stefano lucidi)

23/04/2013 - La tassazione dei terreni nella prossima dichiarazione dei redditi

Due parole su un argomento che è sempre bene riproporre, specie in prossimità delle scadenze fiscali.

Intanto, per chi non lo rammentasse, il reddito dei terreni si distingue in *reddito dominicale* e *reddito agrario*, e il *proprietario* deve dichiarare sia l'uno che l'altro, a meno che il terreno non sia concesso in affitto con regolare contratto, nel qual caso il *proprietario* dichiara soltanto il *reddito dominicale*, a nulla rilevando il canone di locazione percepito.

Il solo caso in cui va invece dichiarato il canone effettivamente percepito è quello in cui l'ammontare di quest'ultimo sia inferiore all'80% della rendita catastale.

Nel catasto, è opportuno aggiungerlo, risultano i valori delle rendite dominicali e agrarie che vengono rivalutati, rispettiva-

mente, dell'80% e del 70%.

A partire dallo scorso anno l'IMU, come sappiamo, ha sostituito l'Irpef e le relative addizionali comunali e regionali sul *reddito dominicale*, mentre il *reddito agrario* continua a essere assoggettato alle imposte ordinarie sui redditi.

Pertanto, per i terreni non affittati si deve tener conto del *reddito agrario*, mentre per quelli *incolti* si dovrebbe pagare soltanto l'IMU.

Quanto ai terreni *montani*, che sono stati esonerati dall'Imu, ovviamente sono dovute l'Irpef e le relative addizionali.

Infine, ove il proprietario del terreno sia una struttura societaria, il reddito d'impresa può essere determinato nella maniera classica, confrontando i ricavi con i costi oppure ricorrendo alla tassazione sulla base della rendita dominicale e agraria.

In tale circostanza, trattandosi evidentemente di redditi derivanti da attività imprenditoriali, è dovuta sia l'Imu che l'Irpef.

(franco lucidi)

23/04/2013 - Pec obbligatoria anche per le farmacie-imprese individuali

Il c.d. "Decreto Crescita-bis" (D.L. 179/12 convertito in L. 221/2012) ha esteso anche alle *imprese individuali* (e quindi anche alle farmacie condotte in tale forma) l'obbligo di dotarsi di una casella di *posta certificata* e di comunicarne l'indirizzo alla competente CCIAA.

Le imprese già iscritte dovranno adeguarsi *entro il 30/06/2013*; quelle non ancora iscritte saranno tenute ad effettuare la comunicazione in sede di iscrizione, al pari, per intenderci, delle società.

Tuttavia, la comunicazione della PEC - o quella di variazione della stessa - è esente dal pagamento dei diritti di segreteria.

Come è stato per le società, anche per le farmacie gestite in forma di imprese individuali le associazioni di categoria si stanno organizzando per assistere i loro aderenti (peraltro già tutti generalmente in possesso della Pec) per tale ennesimo adempimento che comunque era assolutamente doveroso (essendo anzi apparsa sin dall'inizio inspiegabile questa partenza a doppia velocità della Pec...) e che in ogni caso costituisce senz'altro un passo ulteriore verso la migliore informatizzazione dei rapporti cittadino/pubblica amministrazione.

(tullio anastasi)

24/04/2013 - Parliamo ancora di redditometro

E'opportuno, come abbiamo già rilevato a suo tempo, che in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi si tenga anche conto del famoso *redditometro*, cioè della ricostruzione induttiva del reddito.

I contribuenti, vale la pena ricordarlo, sono divisi per età, secondo il numero dei componenti della famiglia e la collocazione geografica, e inoltre vengono rilevate delle spese comuni per alimentari, abbigliamento, manutenzione, riscaldamento, tram, spese del telefono, libri scolastici, scuole, barbieri, parrucchiere, giocattoli, ecc.

Per una famiglia composta da padre, madre e due figli, la spesa media annua (come "tenore di vita") è di circa € 22.000,00, che raggiunge i 25.000,00 euro nel Nord e scende ad € 20.000,00 al Sud.

A tali importi bisogna aggiungere anche le altre voci proprie del *redditometro*, cioè la spesa per i consumi dell'autovettura, che viaggia intorno ad € 14.000,00 annui al Nord e ad € 13.000,00 al Sud.

Esistono poi dei valori che sono già in possesso dell'amministrazione finanziaria e cioè:

- i mutui;
- i canoni di affitto;
- i canoni figurativi in assenza di un contratto, pari ai valori di quelli forniti dall'Osservatorio immobiliare;
- l'energia elettrica;
- il gas;
- i collaboratori domestici;
- le assicurazioni.

Quanto alle imbarcazioni, il "peso" del loro utilizzo è il seguente:

metri	a motore	a vela
4-7mt	€ 400/mt	€ 200/mt

7-10mt	€ 700/mt	€ 350/mt
10-14mt	€ 1.600/mt	€ 700/mt
14-18mt	€ 3.000/mt	€ 1.500/mt
18-24mt	€ 5.500/mt	€ 2.500/mt
>24mt	€ 12.000/mt	€ 5.500/mt

Fanno ancora parte del *redditometro* le spese per:

- ristrutturazioni edilizie;
- risparmio energetico;
- abbonamenti TV;
- cavalli pari ad € 5,00 per ogni giorno di possesso, mentre per quelli "a pensione" è di € 10,00 al giorno;
- acquisti di immobili;
- contributi previdenziali volontari;
- acquisti di titoli;
- acquisti di oggetti d'arte.

Proviamo infine a sperimentare il *redditometro* su un soggetto che vive al Nord, ha una domestica, un'auto, una barca di 7mt. a motore.

Tenore di vita	€ 25.000
Energia elett. e gas	€ 3.000
Domestica a ore	€ 8.500
Contributi domestica	€ 1.300
Autovettura	€ 14.000
Imbarcazione	€ 2.800
Spese ristrutturazione edil.	€ 12.000
Totale	€ 66.600

E' comunque prevista anche in questi casi una *franchigia* che qui è del 20%, e quindi il reddito del contribuente "deve" essere compreso tra i 53.000 e i 66.000 euro, considerando sempre anche il reddito del coniuge che lavora.

(franco lucidi)

26/04/2013 - Modifica del canone locativo: registro e cedolare secca

Come è noto, qualora le parti decidano di rivedere la misura del canone - non raramente, complice la crisi economica, verso il basso - è in pratica necessario che l'accordo acquisisca la *data certa* anche nei confronti del Fisco che infatti, vedendosi corrispondere da quel momento in poi l'imposta di registro (o la cedolare secca) per un importo diverso dal precedente, potrebbe avviare dei controlli.

Pertanto, normalmente l'accordo viene registrato.

Ma la relativa imposta (pari, lo sappiamo, a € 168,00) è ugualmente dovuta se per il contratto in questione si è optato per la tassazione sostitutiva?

Taluni ritengono di sì, perché se è vero che - ai sensi dell'art. 3 del D.lgs.vo 23/2011 - la *cedolare secca*, come è stato ricordato più sopra, sostituisce, oltre all'irpef sui relativi canoni, anche le imposte di registro e di bollo dovute sul contratto e sulle successive proroghe e risoluzioni, è anche vero che un accordo modificativo del contratto stesso costituirebbe a rigore un atto esterno a quest'ultimo e pertanto la relativa imposta da scontare sulla registrazione non dovrebbe ritenersi assorbita nella tassazione sostitutiva.

L'interpretazione (che pure alcuni uffici fiscali, neanche a dirlo, stanno già adottando), anche se formalmente corretta, appare però restrittiva e quindi in conflitto con la *ratio* agevolativa della cedolare secca: sarebbe insomma necessario un chiarimento ufficiale.

(stefano civitareale)

26/04/2013 - Commercio all'ingrosso di medicinali: sanzionabile la mancata comunicazione del trasferimento della sede

La mancata comunicazione alla Regione del trasferimento della sede dell'attività di *commercio all'ingrosso di medicinali* è sanzionabile anche se la normativa in materia non prevede espressamente un obbligo in tal senso: è questa la conclusione cui è giunta una recente sentenza della Cassazione.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, dato che - ai sensi dell'art. 101 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 219/2006 - la disponibilità "di locali, di installazioni e di attrezzature idonee, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione di medicinali" figura tra i requisiti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione, non pare dubbio che, in caso di

trasferimento dell'attività presso altri locali, la comunicazione debba ritenersi obbligatoria, proprio al fine di consentire agli organi di controllo la verifica appunto dell'idoneità dei locali stessi.

Il ragionamento della Corte sembra pienamente condivisibile.

(andrea piferi)

29/04/2013 - L'autorizzazione per le verifiche fiscali - QUESITO

Sono ormai passati più di 20 anni dalla verifica fiscale della farmacia, ma l'esperienza che sta ora vivendo un mio collega mi ha ricordato che allora mi trovai ad affrontare un problema di autorizzazioni che quegli ispettori invece non avevano.

Quali sono oggi quindi le condizioni perché costoro possano accedere ai locali della farmacia, all'abitazione privata, ecc.?

Intanto, i verificatori devono munirsi di autorizzazioni diverse secondo che l'accesso avvenga presso i locali in cui viene esercitata l'attività (e regolarmente dichiarati al Fisco), e cioè presso la farmacia, ovvero nell'abitazione privata per la quale infatti, ai fini dell'esecuzione dell'accesso, il legislatore richiede a salvaguardia dei diritti fondamentali della persona requisiti più stringenti.

Se infatti l'accesso riguarda strettamente la farmacia, è sufficiente la lettera di incarico rilasciata dal capo dell'ufficio che dispone il controllo o da un suo delegato; la prassi è la stessa se incaricati della verifica sono i militari della GdF., ma in tal caso la lettera di incarico sarà sostituita da un foglio di servizio rilasciato dal comandante di reparto ovvero da un suo delegato.

Ma se l'accesso interessa l'abitazione privata (del titolare della farmacia o di un suo familiare) e/o un box, un garage, una cantina e/o un qualsiasi altro locale non di pertinenza dell'esercizio, oltre alle dette autorizzazioni sarà necessaria anche quella del procuratore della Repubblica, il quale dovrà verificare, oltretutto, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per condurre ispezioni fiscali anche in questi luoghi e cioè il riscontro di gravi indizi di violazioni alle norme tributarie (art. 52, comma 2, DPR 633/72 e art. 33 DPR 600/73), che - proprio per consentirne al magistrato l'opportuna verifica - devono essere esplicitati nella richiesta dell'Ufficio o della GdF.

Infine, ricordiamo che se l'accesso viene operato senza l'autorizzazione del magistrato ovvero l'autorizzazione è stata rilasciata in assenza dei gravi indizi, l'accertamento che ne scaturisce - per giurisprudenza consolidata della Cassazione - è nullo.

(Studio Associato)

29/04/2013 - Quattro candidati a due concorsi in forma associata - QUESITO

Siamo quattro farmacisti che partecipano in forma associata a due concorsi regionali; in questo momento due di loro, A e B, sono soci al 50% in due diverse società titolari di farmacie rurali, mentre C e D sono collaboratori.

Dovremmo entrare con facilità in graduatoria in ambedue le procedure e vorremmo che dopo i canonici 10 anni A e B mantengano la loro attuale farmacia, e C e D diventino titolari delle due farmacie vinte a concorso; ma temiamo che il famoso parere ministeriale possa impedircelo.

Se abbiamo riassunto fedelmente il quesito, è un programma nel quale le ambizioni dei quattro concorrenti una volta tanto sono ben chiare e per di più, se il punteggio complessivo lo consentirà, destinate ad essere soddisfatte.

Ma, come ricorda il quesito, incombe tuttora sui concorsi straordinari il parere del Ministero della Salute sulla partecipazione in forma associata e per il quale i candidati, ove assegnatari di una farmacia, ne assumerebbero la titolarità in forma congiunta - diventando esattamente dei contitolari - mentre la gestione dell'esercizio spetterebbe alla società tra loro costituita.

È un parere che ha generato, come noto, un autentico sconcerto tra i concorrenti in associazione, o aspiranti tali, inducendoli talora a modificare in corsa le loro scelte.

La gravità della posizione ministeriale non è solo nel merito di quel che afferma (e che abbiamo criticato approfonditamente nella [Sediva news del 30/11/2012](#): "L'inquietante nota

ministeriale sul concorso straordinario"), quanto anche nello straordinario silenzio che ne è seguito nonostante le censure ricevute quasi da ogni parte.

Neppure noi possiamo però evidentemente escludere, e del resto tutto sembra ormai possibile, che la giurisprudenza possa rinvenire un sostegno a questa tesi proprio nell'incipit dell'art. 11 del dl. Cresci Italia (che indica tra le finalità delle nuove scelte del legislatore anche quella di "favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, ecc."), e che si disinteressi pertanto allegramente, ad esempio, anche del *vulnus* che ne deriverebbe al principio della indissociabilità tra titolarità della farmacia e gestione dell'azienda commerciale (sopravvissuto a tutto quel che è successo, pur se taluno teme che anch'esso abbia le ore contate...).

Se più concorrenti partecipano - in una stessa formazione o in formazioni diverse - a due concorsi regionali, sono esposti al rischio di essere dichiarati decaduti laddove, assunta l'asserita "contitolarità" di una farmacia vinta in un concorso, accettino quella eventualmente conseguita nell'altro; e, se sono "soci rurali" (come A e B del quesito), anche al rischio, sempre in caso di esito positivo del concorso, di dover cedere previamente la loro partecipazione sociale.

Secondo noi, invece, nel primo caso quei candidati possono/devono costituire tra loro due società che assumano esse stesse la titolarità degli esercizi, e nel secondo A e B possono legittimamente conservare la quota oggi posseduta nella "società rurale".

Ma se il Ministero non modificherà in forma ufficiale i suoi assunti, le Regioni verosimilmente riterranno purtroppo preferibile, per evitarsi problemi, appiattirsi su quelle tesi, rendendo così nei fatti complicato il raggiungimento della "soluzione finale" auspicata nel quesito.

Non per questo, s'intende, i quattro candidati dovranno rinunciare alle loro ambizioni e quindi sarà bene che partecipino secondo i programmi nelle due regioni prescelte, sottoscrivendo però quanto prima opportuni accordi che consentano anche, al ricorrere di certi presupposti, l'"uscita" del singolo partecipe da uno e/o l'altro concorso senza l'insorgere nei suoi confronti di ragioni di credito a favore degli altri.

(gustavo bacigalupo)

2 - SCADENZE MAGGIO 2013

16/05 - Versamento mediante *F24 online* di: iva relativa al mese di aprile per i contribuenti mensili e iva relativa al primo trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di aprile; contributi inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di aprile

16/05 - Versamento mediante *F24 online* dei contributi Inps in misura fissa per artigiani, commercianti e collaboratori (non farmacisti) di impresa familiare iscritti a questa forma previdenziale riferiti al primo trimestre 2013

30/05 - Deposito del bilancio, del relativo verbale assembleare, dell'elenco dei soci e dell'eventuale "Relazione sulla gestione" e "Relazione del Collegio Sindacale" presso la Camera di Commercio (per le società di capitali ed assimilate che hanno approvato il bilancio il 30/04/2013, cioè entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio)

31/05 - Presentazione del Mod. 730 al CAF o al professionista abilitato da parte dei dipendenti e pensionati che intendono avvalersi di questa forma di dichiarazione dei redditi in luogo del mod. UNICO

* * *